

TRIBUNALE DI ANCONA**Ricorso ex artt. 9 comma 3-bis e 12 bis L. 3/2012 per ammissione alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento****- Piano del consumatore definitivo -**

Il sig. **Biagio Natale**, nato a Grazzanise (CE) il 16/09/1966 (c.f. NTLBGI66P16E158F- v. doc. identità – doc. 1) e la sig.ra **Filomena Petrella**, nata a Grazzanise (CE) il 04/03/1966 (c.f. PTRFMN66C44E158D - v. doc. identità – doc. 2), entrambi residenti a Castelfidardo (AN), Via Bramante n. 50, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Bugamelli (c.f. BGMNDR82A26A271I; pec avv.andreabugamelli@pec.it) e Manuel Virgili (c.f. VRGMNL78M10G920E; pec manuelvirgili@pec.gfavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito ad Ancona, Corso Mazzini n. 156/B (fax per le comunicazioni 071-54277), in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 e successive modifiche

ricorrono

ai sensi dell'art. 7-bis L. 3/2012, congiuntamente e disgiuntamente, per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano del consumatore, con contestuale fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. 3/2012 per la successiva omologa del piano proposto.

PREMESSA

Si procede con il deposito del Piano del Consumatore proposto, integrato alla luce delle circostanze sopravvenute di cui si dirà nel corpo dell'atto, dell'intervenuta precisazione dei rispettivi crediti da parte dei creditori finanziari e dei pagamenti nelle more effettuati dai coniugi ricorrenti alla data del 31/08/2021.

Con duplice istanza depositata presso l'O.C.C. della Camera di Commercio delle Marche rispettivamente in data 30/07/2020 e in data 21/09/2020, poi oggetto di riunione, i sigg.ri Biagio Natale e la sig.ra Filomena Petrella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 3/2012, ritenendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6 L. 3/2012 e di soddisfare i requisiti ex art. 7 comma 2 della citata legge, chiedevano nominarsi un Gestore della Crisi.

Le istanze venivano rispettivamente rubricate dalla Camera di Commercio al n. 13/2020 e al n. 17/2020 delle procedure da sovraindebitamento e per entrambe veniva nominato Gestore della

crisi il Dott. Andrea Duca (c.f. DCUNDR84C11C615S), con studio in Ancona, Via Marsala n. 17 (pec a.duca@odcecanconapec.it), che accettava l'incarico.

Il suddetto Professionista incaricato, dopo avere svolto una articolata istruttoria unitamente ai debitori, ha elaborato apposita relazione ex art. 9 comma 3-bis L. 3/2012 (doc. 49; allegati alla relazione nn. 1-16: dal doc. 64 al doc. 80) dalla quale risulta che la proposta del piano del consumatore è stata elaborata in base alla documentazione prevista dal menzionato art. 9 che ad essa è allegata. Inoltre, il gestore ha dato atto che i signori Natale e Petrella hanno fornito tutta la documentazione utile alla predisposizione del piano, nonché necessaria per verificare la correttezza e la veridicità di quanto rappresentato, soprattutto per ciò che attiene alla situazione debitoria degli istanti.

Il presente ricorso viene presentato congiuntamente dai coniugi Biagio Natale e Filomena Petrella, in presenza dei requisiti previsti ex art. 7-bis L. 3/2012:

- i coniugi – in comunione dei beni – sono conviventi;
- il sovraindebitamento ha un'origine comune, come appresso dettagliatamente illustrato.

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

- OM/55151

[REDACTED]

* * * *

Preso atto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ex artt. 6-7 L. 3/2012 nonché della sussistenza del requisito della meritevolezza, della veridicità dei dati contabili relativi alle situazioni patrimoniali dei coniugi Natale e Petrella, sia per quanto attiene alle componenti attive, sia per quanto concerne le componenti passive, dell'idoneità della proposta di piano del consumatore dagli stessi formulata, ed in conclusione, del parere favorevole espresso nella relazione del Gestore della crisi nominato (doc. 49; allegati alla relazione nn. 1-16: dal doc. 64 al doc. 80), i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati rassegnano allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- 1) ammettere i ricorrenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano del consumatore e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. 3/2012;
- 2) nelle more del procedimento disporre, ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- 3) nelle more del procedimento, ove ritenuto opportuno, concedere termine per apportare eventuali integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti;
- 4) omologare il piano del consumatore come sopra delineato e disporre l'esecuzione;
- 5) disporre – anche contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, in via provvisoria, in attesa dell'omologa – la sospensione delle trattenute nelle buste paga dei ricorrenti – intervenute per cessione del credito e prestito – al fine di ricomprendere le cifre prelevate mensilmente in modo automatico nel patrimonio dei debitori;
- 6) disporre la restituzione – anche contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, in via provvisoria, in attesa dell'omologa – ai ricorrenti ovvero al Gestore della crisi, dei titoli

cambiari descritti in narrativa e ad oggi in possesso dei rispettivi creditori o comunque inibirne la circolazione e l'incasso, onde evitarne la circolazione cartolare e la frustrazione del piano;

7) disporre l'esecuzione, con previsione che le somme da destinare all'esecuzione del piano siano convogliate presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati i pagamenti periodici in favore dei creditori, anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito, etc.), sino all'esecuzione del piano.

Dichiarazione: ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara, avuto riguardo all'oggetto della procedura, che il C.U. è stato assolto in misura fissa per l'importo di euro 98,00.

Si depositano i documenti, che seguono, aventi numerazione progressiva rispetto agli allegati già depositati con il ricorso introduttivo della presente procedura:

■ [REDACTED]
 ■ [REDACTED]
 ■ [REDACTED]
 ■ [REDACTED]
 ■ [REDACTED]
 ■ [REDACTED]
 ■ [REDACTED]

MISSISSIPPI

Con osservanza

Ancona, li 14 settembre 2021

Avv. Manuel Virgili

Avv. Andrea Bugamelli

Biagio Natale

Biagio Natale

Filomena Petrella

Filomena Petrella

Giovanni Natale (per conferma dell'impegno di apporto di finanza esterna a pag. 5)

Giovanni Natale

Antonella Natale (per conferma dell'impegno di cui a pag. 6, della circostanza indicata a pag. 3 della Premessa e per la messa a disposizione del saldo indicato nel doc. 83)

Antonella Natale

N. R.G. 5/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Sezione Fallimentare Ufficio di Ancona CIVILE

VERBALE DELLA audizione piano del Consumatore n. r.g. 5/2021

- O M I S S I S -

Biagio Natale e Filomena Petrella



TRIBUNALE DI Ancona

IL GIUDICE DESIGNATO

Letto il ricorso contenente piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 depositato il 30 Luglio 2021 da Biagio Natale e Filomena Petrella con l'ausilio del dott. Andrea Duca, Gestore della Crisi nominato dall'Associazione OCC Commercialisti Regione Marche per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi; e ridepositato, con atto che integra e sostituisce il piano originario, in data odierna 14 Settembre 2021;

Rilevato che il ricorso contiene, tra l'altro:

1. L'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
2. L'elenco analitico dei beni del debitore con evidenziazione dell'assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;

paginal di 4



3. Le dichiarazioni dei redditi del debitore degli ultimi tre anni;
4. L'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012 ad opera del professionista nominato, dott. Andrea Duca; documento aggiornato in data odierna, con conseguente modifica del piano, che quindi verrà esaminato nella forma definitiva, prodotto in data odierna.
5. La relazione particolareggiata redatta dal dott. Andrea Duca contenente le indicazioni di cui all' art. 9, comma 3 *bis*, Legge n. 3/2012; nonché l'aggiornamento, migliorativo;
6. L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore, previa indicazione della composizione dello stato di famiglia corredata dal certificato dello stato di famiglia;

Rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 3/2012 dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; attività che peraltro i ricorrenti non svolgono, essendo entrambi dipendenti scolastici;

Considerato che i ricorrenti sono coniugati in regime di comunione dei beni, e con loro vivono per il momento quattro figli; due maggiorenni, e, come dettagliatamente detto nel piano, la figlia maggiorenne con la residenza già trasferita;

Considerato, inoltre, che i ricorrenti percepiscono complessivamente circa € 3485,00 mensili deducendo di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

Visto l'apporto esterno che al piano apporteranno i figli maggiorenni, come da specifica dichiarazione di impegno raccolta dagli stessi oggi presenti in udienza;

Considerato, poi, che la situazione debitoria dei proponenti è rappresentata essenzialmente da esposizioni nei confronti di Istituti di credito o di società finanziarie, Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

Ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nominato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 9; il quale ha anche svolto una verifica indipendente su tutti i dati, proponendo le modifiche al piano che riteneva necessarie ai fini della accettabilità e sostenibilità;

Ritenuto, infine, quanto all'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia che deve tenersi conto anche delle indicazioni fabbisogno indicato dai coniugi per loro e la famiglia deve, infatti, intendersi come complessivo (e



quindi pari a € 2.268,00 in totale tanto dovendosi desumere dal riferimento ai redditi netti mensili percepiti dall'intero nucleo familiare ;

Visto l'art. 12 bis, co. 1, Legge n. 3/2012

(1) FISSA

l'udienza del 19 dicembre 2021 h 11.00 per la convocazione delle parti;

DISPONE

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori indicati nell'apposito elenco presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata entro il 5 ottobre 2021, a cura del professionista incaricato, il quale curerà gli ulteriori adempimenti di legge;

che della proposta e del decreto venga data pubblicità – a cura del professionista – mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Ancona;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; Dispone la inefficacia di tutte quante le trattenute convenzionali in busta paga del quinto; per cui gli enti erogatori dello stipendio dovranno versare quanto previsto nelle trattenute, anziché ai soggetti creditori indicati, al conto che indicherà l'Occ; La sospensione delle esecuzioni presenti e future ricomprende tutti quanti i titoli esecutivi presenti e futuri che esistono o possono essere creati, anche giudiziali, in odio dei ricorrenti Biagio Natale e Filomena Petrella;

ORDINA

la trascrizione, a cura dell'Organismo di Composizione della crisi, del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel piano presso gli uffici competenti;

Si dà atto della lettura in udienza che sostituisce la notifica per tutti i presenti; l'avv.

Virgili ha procura speciale e quindi sostituisce per la lettura e la comunicazione le parti personalmente.

Ancona, 14 Settembre 2021.

Il Giudice Designato

Dott. Pietro Merletti

*Si intende e si legge
il 14/12/21 h. 10.30
Si comunica - An 15821 Merletti.*

